

Rapporto

numero	data	Dipartimento
4321 R	8 gennaio 1996	ISTRUZIONE E CULTURA

della Commissione speciale scolastica sul messaggio 25 ottobre 1994 concernente la legge sulla scuola dell'infanzia e sulla scuola elementare

1. CONSIDERAZIONI GENERALI

La scuola dell'infanzia e la scuola elementare rappresentano un capitolo importante nel campo dell'istruzione. La loro funzione è tanto importante quanto delicata. Per l'allievo si tratta del primo distacco dalla realtà familiare, della prima esperienza di vita comunitaria al di fuori della famiglia, e del primo incontro con realtà diverse.

Di pari passo molte sono le attese che la società ripone in questi ordini di scuola. Accanto alla volontà di predisporre gli allievi all'apprendimento ed alla civile convivenza, alla conoscenza della realtà che li circonda, allo sviluppo delle loro attitudini, sovente si pensa di poter assegnare alle scuole primarie il compito di risolvere problemi che scaturiscono dalle famiglie e da una realtà sociale in trasformazione, la quale presenta non pochi problemi, scompensi e disagi.

L'insieme del mondo scolastico è oggi confrontato con nuove sfide. Due di queste in particolare ci devono preoccupare: la prima risiede nello sforzo di integrazione fra giovani di estrazione sociale e culturale diverse. All'incontro fra lingue e culture si aggiungono situazioni familiari poco omogenee, alcune delle quali precarie. Il ruolo di socializzazione di base delle scuole primarie è evidente. La presenza sempre più numerosa di allievi allogliotti ha, per esempio, posto i docenti a confronto con situazioni nuove e difficili, e richiesto uno sforzo per la formazione e l'impiego di insegnanti particolarmente preparati ad affrontare queste situazioni.

La seconda sfida è rappresentata dalla necessità di adeguare la formazione alle esigenze dello sviluppo economico e sociale, allo scopo di permettere ad un numero più elevato possibile di giovani di trovare un posto di lavoro e, nel contempo, di saper svolgere un ruolo non solo professionale ma pure civile che garantisca il futuro del Paese. Questa sfida compete in primo luogo a ordini di scuola superiori a quelli in oggetto in questo rapporto, ma le scuole primarie non ne sono estranee. La formazione viene costruita anno dopo anno: i disagi di un determinato ordine scolastico possono avere come origine le lacune del livello precedente.

Il Cantone Ticino ha scelto da tempo la strategia della massima integrazione possibile, fornendo ai docenti diversi strumenti di sostegno e appoggio per poter gestire le situazioni più difficili. In altri cantoni invece si è preferito aumentare la frequenza delle scuole speciali, così da ottenere scuole primarie con allievi più omogenei e meno problematici. La scelta ticinese impone, a fronte delle nuove realtà, impegno e sensibilità da parte di tutti gli operatori coinvolti nella scuola.

Ribadendo la funzione di aggregazione sociale della scuola pubblica, i suoi obiettivi tesi alla conoscenza e al rispetto reciproci, ogni sforzo dovrà essere fatto affinché la scuola possa disporre dei mezzi necessari per vincere queste sfide.

L'assetto attuale delle scuole primarie è più che soddisfacente. Questa valutazione scaturisce da ricerche e indicatori diversi. L'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE), nel 1991, ha svolto un'analisi prendendo a campione 6 cantoni: Zurigo, Uri, Ticino, Vallese, Neuchâtel e Argovia. Rispetto ad altri cantoni, il Ticino si distingue per un maggior spirito di iniziativa nella messa a punto e l'introduzione di cambiamenti nel proprio sistema scolastico. Nel 1989-1990 il Ticino ha aderito a due progetti internazionali di ricerca, ai quali hanno preso parte pure altri cantoni svizzeri, con risultati più che soddisfacenti (si trattava di valutazioni sulle competenze in matematica e scienze naturali di allievi tredicenni, e sulle competenze in lettura di allievi al terzo e all'ottavo anno di scuola, svolte fra più di 30 nazioni). Anche l'Ufficio federale di statistica ha elaborato uno studio, divulgato di recente, dove viene analizzata l'evoluzione della politica scolastica dal 1980-81 al 1993-94. Anche qui la scuola ticinese si situa ad un buon livello.

Con la nuova legge sulla scuola dell'infanzia e la scuola elementare, i due ordini di scuola conservano le caratteristiche attuali. Il testo di legge proposto codifica l'esistente adattandolo alle innovazioni in gran parte introdotte dalla legge della scuola del 1990. Vengono coordinate diverse disposizioni con altre leggi, come quella sull'ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti, quella sugli stipendi e quella sulla cassa pensioni.

Rispetto al primo testo inviato in consultazione, quello contenuto nel messaggio ha conosciuto una notevole cura dimagrante. Diverse disposizioni sono state rimandate al regolamento di applicazione. Per questa ragione le indicazioni che la Commissione scolastica formula nel presente rapporto dovranno essere prese in considerazione anche nel regolamento di applicazione.

2. I LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il lavoro di esame del testo di legge ha avuto inizio nel gennaio del 1995. Dapprima sono stati ascoltati i responsabili del settore ed il Direttore del Dipartimento. Successivamente la Commissione ha avuto modo di incontrare diversi rappresentanti delle categorie interessate, a partire dall'associazione Gruppi genitori del Ticino che il 31 maggio 1995 ha depositato una petizione corredata da oltre 10'000 firme chiedente la riduzione del numero massimo di allievi per classe da 25 a 20 nelle scuole dell'infanzia e nelle scuole elementari. Incontri hanno avuto luogo pure con rappresentanti del Coordinamento dei docenti di scuola elementare e dell'infanzia, della Federazione dei docenti ticinesi, della Conferenza dei direttori didattici.

Questi incontri hanno permesso alla Commissione di conoscere e discutere diversi aspetti legati al funzionamento delle scuole primarie, di valutare opinioni e aspirazioni che sorgono al cospetto delle scuole dell'infanzia e delle scuole elementari.

Da parte dei rappresentanti dei Gruppi genitori ticinesi è stata data adesione all'introduzione del mercoledì pomeriggio libero nelle scuole dell'infanzia. Cinque giornate piene di frequenza vengono giudicate eccessivamente pesanti per i bambini (infatti la

frequenza al mercoledì pomeriggio è molto ridotta rispetto agli altri giorni). La riduzione del numero massimo di allievi nei due ordini di scuola viene motivata con la necessità di adeguare l'insegnamento ai cambiamenti intervenuti in questi ultimi anni, con l'aumento del numero di allievi allogliotti e allievi difficili. La riduzione del numero massimo permetterebbe, secondo i promotori della petizione menzionata in precedenza, di migliorare la qualità dell'insegnamento compromessa col sorgere di nuove difficoltà.

I rappresentanti della Federazione dei Docenti Ticinesi hanno invece sostenuto in primo luogo la necessità di generalizzare il più possibile il ricorso ai docenti speciali, con il conseguente sussidio da parte del Cantone (attualmente i docenti di ginnastica vengono sussidiati solo quando il docente titolare è in possesso di una dispensa per l'insegnamento di questa materia). Il ricorso a docenti dotati di una specifica formazione migliora, secondo la FDT, la qualità dell'insegnamento e alleggerisce i docenti titolari sovente confrontati con situazioni già particolarmente impegnative. Viene vista di buon occhio l'ipotesi di ridurre il numero massimo di allievi. In alternativa si prospetta una maggiore autonomia degli Istituti, tale da permettere una distribuzione delle forze secondo le esigenze.

Quello dell'autonomia è un argomento sostenuto in particolare dai rappresentanti della Conferenza dei Direttori didattici. Secondo loro la legge proposta comporta una retromarcia rispetto alla legge quadro del 1990, proprio nel campo delle autonomie. Essi chiedono che il numero delle sezioni e dei docenti di un Istituto vengano stabiliti dai comuni. Il Cantone sarebbe tenuto ad applicare criteri paritari, mentre i comuni dovrebbero avere la facoltà, qualora lo desiderassero e a loro spese, di fare di più. I Direttori didattici hanno pure avanzato l'ipotesi di riformare il sistema di sussidiamento, passando dal criterio basato sul numero delle sezioni (deciso dal Cantone) a uno nuovo fondato sul numero di allievi.

Sempre secondo il Direttori didattici il numero massimo di allievi può rimanere di 25, mentre ai comuni va data la possibilità di aumentare le unità di docenti di sostegno pedagogico. Per quanto concerne i programmi, viene chiesto che il Dipartimento fissi solo i criteri generali, lasciando agli Istituti ed ai docenti maggiori margini di manovra in campo didattico e pedagogico.

Tutte le opinioni sono state discusse all'interno della Commissione e confrontate con i pareri dei responsabili dipartimentali. Alcune delle richieste emerse nel corso dei summenzionati incontri sono state accolte dalla Commissione, la quale ne rende conto nei capitoli successivi.

3. LA SCUOLA DELL'INFANZIA

E' un settore che ha conosciuto nel tempo una costante trasformazione (cfr. messaggio). Dal concetto di "asilo", inteso quale rifugio per bimbi in condizioni disagiate e quasi abbandonati, siamo giunti a quello di "scuola dell'infanzia" che presuppone l'introduzione di contenuti didattici e pedagogici. Questa evoluzione si è sviluppata parallelamente alla società ed alle sue esigenze. I bimbi stessi hanno oggi caratteristiche diverse da quelli un tempo, e la loro predisposizione all'apprendimento viene favorita. Nonostante ciò la scuola dell'infanzia deve mantenere, vista l'età degli utenti, caratteristiche proprie centrate sulle esigenze degli allievi, i quali si trovano in una età evolutiva particolarmente delicata.

Una delle novità presenti nella nuova legge è costituita dall'introduzione del mercoledì libero anche nelle scuole dell'infanzia. A sostegno di tale scelta vengono addotte motivazioni di ordine familiare, legate alla formazione ed all'aggiornamento del personale insegnante, e di tipo istituzionale. La Commissione condivide questa scelta, conscia del fatto che essa non mancherà di provocare disagi nelle famiglie mono-parentali o dove entrambi i genitori svolgono una attività professionale a tempo pieno. D'altro canto nella scuola elementare già esiste il pomeriggio libero del mercoledì, quindi la famiglia dovrà comunque organizzarsi in tal senso. Come fa rilevare il messaggio, le frequenze diminuiscono il mercoledì pomeriggio del 50 % circa. D'altro canto la Commissione ha voluto rafforzare, modificando l'art. 35 e l'art 37, l'invito ai Municipi ad organizzare scuole dell'infanzia ad orario prolungato e la refezione scolastica, proprio per rispondere a esigenze particolari dei bambini e delle famiglie. Per gli allievi impossibilitati a rincasare a mezzogiorno va garantita un'adeguata possibilità di refezione. Questo momento è parte integrante dell'attività didattica della scuola dell'infanzia, e va organizzato di conseguenza, con persone idonee allo scopo. Viene pure condivisa la necessità di favorire alle docenti delle scuole dell'infanzia la possibilità di frequentare corsi di aggiornamento.

4. LA SCUOLA ELEMENTARE

Il buon funzionamento delle scuole elementari viene raggiunto grazie alla qualità del lavoro svolto dagli operatori scolastici, i quali vanno messi nelle migliori condizioni possibili affinché possano operare con efficacia. Docenti preparati e motivati sono la migliore premessa perché la scuola svolga i compiti che le sono assegnati. E' importante che dai rapporti fra le diverse componenti della scuola scaturiscano non frustrazioni ma stimoli. Ciò non sempre succede. Molte realtà con le quali sono confrontati gli operatori scolastici non possono trasparire da un testo di legge. I ruoli svolti da docenti, Municipi, ispettori e Dipartimento vanno riadeguati alla luce delle esigenze della società e secondo lo spirito della legge quadro della scuola del 1990. Momento centrale dell'insegnamento è l'incontro fra gli allievi ed il docente. Questo momento va difeso e reso più naturale e produttivo possibile.

La Commissione non ha aderito alla richiesta, voluta da più parti e in particolare sostenuta dalla petizione promossa dall'Associazione gruppi genitori Ticino, tesa a diminuire il numero massimo di allievi per classe dagli attuali 25 a 20. In primo luogo la Commissione ha constatato come la media cantonale sia leggermente inferiore alle 20 unità per classe. Inoltre risulta da studi e ricerche che il numero di allievi non è un fattore determinante per la qualità dell'insegnamento. Classi composte da un numero troppo esiguo di allievi (per esempio 10 allievi, numero minimo previsto nella petizione) si trovano a non possedere una minima "massa" di elementi con la quale si sviluppano in modo adeguato dinamiche di gruppo. Tuttavia viene riconosciuto come in situazioni particolarmente difficili occorra evitare di comporre classi con il numero massimo di allievi. Pur conservando il numero di allievi attualmente in vigore (massimo 25, minimo 13), la Commissione ha modificato il paragrafo 3 dell'art. 24, indicando che "i criteri per la definizione del numero delle sezioni per ogni sede sono stabiliti dal regolamento, tenendo conto delle caratteristiche socio-culturali degli allievi". Questa disposizione dovrebbe evitare la creazione di sezioni con allievi particolarmente difficili e nel contempo numerosi. D'altro canto il contributo offerto dal sostegno pedagogico e dai docenti di appoggio è teso a sostenere lo sforzo che i docenti sono tenuti a profondere

nelle situazioni più difficili. La diminuzione del numero di allievi per classe avrebbe come conseguenza l'aumento del numero di sezioni, quindi di docenti e di infrastrutture, con il relativo aumento dei costi a carico del Cantone e dei comuni.

La Commissione propone invece di accogliere il principio del sussidiamento generalizzato dei docenti di materie speciali. Occorre dire che i comuni hanno mantenuto i docenti speciali malgrado siano stati tolti loro i relativi sussidi. Attualmente vi sono docenti di ginnastica in 630 sezioni su 736 e di educazione musicale in 688. Viene ritenuto importante che l'insegnamento di queste due materie venga impartito da personale specificamente formato.

Un problema che deve meritare attenzione, non sollevato dalle parti consultate ma ritenuto importante dalla Commissione, è quello legato alla mancanza di mobilità professionale per i docenti delle scuole primarie. Occorrerebbe rivedere i rapporti esistenti fra i diversi livelli di scuola al fine di evitare che un docente di scuola elementare o dell'infanzia si trovi per forza di cose ad insegnare in tale scuola per tutta la vita, senza la prospettiva di un salutare cambiamento.

Nuove possibilità potrebbero aprirsi nell'ipotesi dell'integrazione della scuola magistrale nella futura Scuola universitaria professionale o nel ripensamento dell'attuale modello di formazione postliceale con l'aggiunta di un terzo anno, integrando la pratica assistita e abilitando il docente al termine del triennio.

Andremmo così incontro ad un bisogno di sempre crescente professionalità, creando nel contempo le condizioni di maggiore mobilità.

5. L'AUTONOMIA DEI COMUNI E DEGLI ISTITUTI

La legge proposta non modifica i rapporti esistenti fra il Cantone e i comuni. L'autonomia prevista dalla legge quadro della scuola trova poche applicazioni per le scuole primarie. La Commissione ha voluto rafforzare questa autonomia segnatamente per quanto concerne i programmi. Modificando i relativi articoli della legge, la Commissione propone che le indicazioni programmatiche e didattiche siano "generaliste", dando facoltà agli Istituti e ai Docenti una certa libertà metodologica e didattica. L'Autorità scolastica dovrà insomma fissare gli obiettivi e suggerire i metodi per raggiungerli, lasciando maggior spazio di manovra agli operatori.

Non sono invece state accolte le istanze per l'attribuzione ai comuni della facoltà di decidere il numero di sezioni e di docenti. Queste misure potrebbero far nascere differenze importanti fra i servizi scolastici esistenti da un comune all'altro. Le sensibilità e le disponibilità sono diseguali fra i comuni, e la conseguenza potrebbe essere quella di avere scuole diverse. L'intervento dell'Autorità cantonale in questo campo è garantito da una certa parità di trattamento su tutto il territorio, come si addice ad una scuola dello Stato. Nonostante ciò l'Autorità cantonale dovrà cercare di evitare di frustrare iniziative locali, soprattutto quando queste non hanno ripercussioni finanziarie. Il principio della parità di trattamento non significa misure uguali ovunque, ma interventi e sforzi maggiori laddove le situazioni sono più difficili.

In sintonia con questa esigenza, la Commissione ha manifestato interesse verso l'ipotesi di reimpostare i criteri per l'assegnazione dei sussidi, passando dal criterio fondato sul numero delle sezioni ad uno legato invece al numero di allievi. Stabilite le risorse

disponibili, spetterebbe al comune la decisione su come impiegarle. Il Dipartimento viene invitato a studiare questa ipotesi, che comporterebbe pure la modifica di altre leggi.

6. IL SOSTEGNO PEDAGOGICO E IL DOCENTE DI APPOGGIO

Si tratta di due forme diverse per contribuire alle situazioni difficili, in atto già da qualche tempo. Il sostegno pedagogico è frutto della scelta di integrazione fatta dalla scuola ticinese: permette di limitare l'affluenza di allievi problematici nelle scuole speciali, in quanto offre il proprio servizio a gli allievi che presentano difficoltà psico-motorie, ecc...

Il docente di appoggio invece viene impiegato nelle pluriclassi, quando il docente titolare si trova confrontato con la difficoltà di dover insegnare in una medesima sezione programmi diversi. Con le mutazioni vissute in questi ultimi anni l'esigenza di ricorrere a questi servizi è notevolmente aumentata.

7. MODIFICHE E OSSERVAZIONI AL TESTO DI LEGGE

Articolo 2

Modificato "sviluppando" in "sviluppano".

Articoli 3 e 4

Viene unificata la disposizione concernente l'istituzione, il mantenimento e la soppressione di scuole e separata quella relativa al numero di sezioni. Le competenze rimangono invariate. La Commissione non ha ritenuto opportuno affidare ai Municipi la competenza di fissare il numero di sezioni.

Articolo 6

L'attribuzione di sezioni a due docenti titolari a metà tempo viene concessa.

Articolo 7, cpv. 3

A proposito della nomina e dell'incarico dei direttori, vicedirettori e la designazione dei docenti responsabili, la Commissione ha voluto chiarire la procedura: dapprima viene steso un rapporto da parte dell'ispettore, successivamente un preavviso da parte della Commissione scolastica comunale o consortile all'attenzione del Municipio. Viene richiamata la recente decisione del Gran Consiglio sull'iniziativa dell'on. Carlo Verda sull'istituzione dei Consigli di Istituto nelle scuole primarie, ed il relativo rapporto della Commissione scolastica.

Articolo 10, cpv. 2

Viene tolta la parola "assunzione".

Articolo 12

Il problema dei sussidi cantonali sugli stipendi dei docenti di materie speciali della scuola elementare ha dato luogo negli ultimi anni a vivaci discussioni.

Con la legge concernente alcuni provvedimenti di risparmio nel settore scolastico del 23 dicembre 1980 sono stati soppressi i sussidi cantonali sugli stipendi dei docenti di educazione musicale. Sono stati pure soppressi i sussidi cantonali sugli stipendi dei docenti di educazione fisica che sostituiscono docenti titolari non dispensati da tale insegnamento.

Il 20 giugno 1989 il Gran Consiglio ha approvato un'iniziativa parlamentare presentata dall'on. Carlo Donadini tendente a ripristinare i sussidi cantonali sugli stipendi dei docenti di educazione musicale e a eliminare la restrizione introdotta per i sussidi cantonali sugli stipendi dei docenti di educazione fisica.

Nell'ambito del suo esame imposto dalla decisione del 20 giugno 1989 il Consiglio di Stato è giunto a conclusioni diverse da quelle dell'iniziativa e del Gran Consiglio. Pertanto, con messaggio 19 maggio 1993 ha proposto di confermare la soppressione dei sussidi cantonali sugli stipendi dei docenti di educazione musicale e di sopprimere completamente i sussidi cantonali sugli stipendi dei docenti di educazione fisica. Contemporaneamente ha proposto di creare una nuova funzione di docente di attività creative in sostituzione della funzione di docente di attività tessili, di prevedere l'assunzione di docenti speciali di attività creative nelle sezioni con più di 15 allievi, e di riconoscere ancora i sussidi cantonali limitatamente a detti docenti speciali. Con il rapporto di maggioranza 24 marzo 1994 la Commissione della gestione ha accolto soltanto parzialmente le proposte del Consiglio di Stato. Ha approvato la creazione della nuova funzione di docente di attività creative e le relative condizioni per il versamento di sussidi cantonali. Non ha ritenuto accettabile un peggioramento della condizione dei comuni in materia di pagamento degli stipendi dei docenti di educazione fisica e ha pertanto proposto di confermare su quel punto il disciplinamento del 1980.

La minoranza della Commissione, con il suo rapporto pure del 24 marzo 1994, ha ritenuto non accettabile la discordanza tra la soluzione presentata dal Consiglio di Stato e la decisione presa dal Gran Consiglio nel 1989 sull'iniziativa dell'on. Donadini e ha proposto il rinvio del messaggio al Consiglio ai Stato.

Nella seduta del 19 aprile 1994 il Gran Consiglio ha bocciato - con 37 voti favorevoli e 38 voti contrari - la proposta di rinvio, ha deciso - con 41 voti contro 33 - l'entrata in materia sul messaggio del Consiglio di Stato e ha adottato le conclusioni della maggioranza della Commissione della gestione.

La discussione sull'argomento è stata rilanciata in Commissione nel corso dell'esame di questo progetto di legge, con il quale il Consiglio di Stato proponeva di confermare la scelta fatta dal Gran Consiglio in aprile.

La maggioranza della Commissione si è pronunciata per contro in favore di un maggiore sostegno dello Stato ai comuni nel campo dei docenti di materie speciali e ha quindi riformulato l'art. 12 in modo da comprendere gli stipendi dei docenti di educazione musicale e quelli di tutti i docenti di educazione fisica nella massa salariale sussidiata dallo Stato. Anche l'art. 57 viene modificato di conseguenza.

E' necessario sottolineare che la soluzione adottata dalla Commissione rappresenta in un certo senso un compromesso. Si rinuncia infatti a rendere obbligatoria la nomina del docente speciale, lasciando questa facoltà nell'ambito dell'autonomia comunale.

D'altra parte restano ancora escluse dal sussidiamento le spese salariali per i docenti di attività creative nelle sezioni con meno di 16 allievi e le spese per i docenti di appoggio (come pure restano escluse le spese per i direttori didattici, i vice-direttori e le spese supplementari causate dalle indennità ai membri dei Consigli di direzione).

Articolo 16, cpv. 3

Viene aggiunta la frase "tenendo particolarmente conto delle caratteristiche socio-culturali degli allievi" per marcare come, nello stabilire il numero delle sezioni occorra tenere conto delle particolari situazioni e dedicare attenzione a quelle che presentano dei problemi. Anche la composizione delle sezioni deve essere oggetto di attenzione.

All'interno dei numeri fissati della legge, la misura ha valore anche in senso contrario (aumento del numero di allievi per classe), laddove la situazione potrebbe giustificare la diminuzione del numero di sezioni.

Articolo 18

La Commissione ha voluto rendere più chiaro questo articolo relativo ai criteri di ammissione e frequenza della scuola, modificando il testo ma non i contenuti dello stesso.

Articoli 19 e 20

Modifica derivante dal nuovo articolo 18.

Articolo 22

Viene proposta l'introduzione del termine "generale" riferito all'impostazione pedagogica, ai criteri organizzativi, alle aree educative ed ai relativi obiettivi. Questo orientamento, a parere della Commissione, dovrà ispirare la preparazione delle disposizioni di applicazione, lasciando al corpo insegnante la libertà metodologica e didattica, nel rispetto delle norme stabilite dai programmi ufficiali.

Articolo 24. cpv. 3

Analogamente alla modifica proposta per l'articolo 16, cpv. 3 relativo alla scuola dell'infanzia, viene aggiunta la frase "tenendo particolarmente conto delle caratteristiche socio-culturali degli allievi", anch'essa riferita ai criteri di definizione del numero di sezioni.

Articolo 30

Viene proposta una nuova versione come già all'art. 21.

Al cpv. 2 l'orario settimanale di 26 ore e dieci minuti viene stabilito sommando 32 unità didattiche di 45 minuti l'una alle ricreazioni di 15 minuti del mattino e di 10 minuti del pomeriggio e ai 15 minuti supplementari dell'ora di attività grafico-pittoriche.

Articolo 34

Con le modifiche proposte ai capoversi 2 e 3, si è voluto chiarire che i Municipi sono invitati ad istituire il doposcuola quando le esigenze degli allievi lo richiedono. La situazione delle famiglie è mutata in questi anni parallelamente anche ai disagi provocati dalla recessione. La scuola non può supplire alla famiglia, ma deve comunque cercare di rispondere ai bisogni degli allievi. I Municipi saranno quindi tenuti a svolgere delle

valutazioni circa la situazione esistente nel loro comune. La modifica del capoverso 3 permette ai Municipi di chiedere, in via eccezionale, un contributo alle famiglie degli allievi che partecipano al doposcuola, qualora la situazione economica delle stesse lo giustificasse. Una volta istituito, il doposcuola è un servizio aperto a tutti gli allievi.

Articolo 35

Al cpv. 2 viene sostituita l'espressione "adeguata assistenza familiare" ritenuta poco chiara con "per rispondere a particolari esigenze dei bambini e delle famiglie".

Nel cpv. 3 anche in questo caso, come già per l'art. 34, viene data facoltà ai Municipi, in via eccezionale, di richiedere una partecipazione finanziaria alla famiglia dell'allievo nel caso la situazione economica della stessa lo giustificasse.

Articolo 37

Sull'istituzione delle refezioni scolastiche si è voluto introdurre il termine "di regola" riferito alle scuole dell'infanzia. Ogni Municipio è tenuto a verificare la possibilità di istituire questo servizio, l'assenza del quale dovrebbe essere quindi considerata un'eccezione. Con la modifica del capoverso 3 viene sottolineata la funzione educativa dei momenti della refezione, che soggiacciono alla responsabilità del docente e per i quali i Municipi possono incaricare personale idoneo.

Articolo 43

D'intesa con il Dipartimento si è adottato un testo che armonizza questa legge con la nuova legge sui sussidi cantonali, e rispetta il principio secondo cui i fattori essenziali del computo del sussidio devono essere contenuti nella legge e non possono essere rinviati al regolamento.

La competenza sulla decisione in materia di sussidi è assegnata al Consiglio di Stato per importi fino al limite consentito dalla Costituzione. Sorge quindi la necessità di adeguare i parametri attualmente in uso.

Articolo 47

Non viene modificato, malgrado sia sorta la discussione a sapere se il termine "residenza" fosse quello appropriato. Vigendo l'obbligo da parte del comune di residenza, e non di domicilio, di assumere gli oneri derivanti dalla frequenza dell'allievo nella propria scuola, è appunto il comune di residenza che può essere chiamato a contribuire alle spese sopportate dal comune nel quale l'allievo frequenta la scuola.

Articolo 51

Fra i compiti assegnati ai comuni non vi sono solo quelli indicati nel secondo paragrafo del presente articolo. Da qui la modifica proposta dalla Commissione.

Articolo 52

L'articolo viene modificato onde chiarire il concetto di incompatibilità.

Articolo 56

A proposito della raccolta di informazioni personali concernenti gli allievi, genitori e famiglie, si è ritenuto opportuno inserire la specificazione per finalità di ordine scolastico".

Articoli 57 e 58

Viene invertito l'ordine degli stessi. Per il nuovo articolo valgono le disposizioni precedentemente illustrate a proposito del sussidiamento dei docenti di materie speciali.

8. CONCLUSIONI

Nel corso dell'esame della legge la Commissione speciale scolastica ha potuto recepire il capitale di impegno umano e qualità professionali che ogni giorno vengono investiti nella scuola dell'infanzia e nella scuola elementare. Esistono situazioni fra loro dissimili: in alcune sedi vi è abbondanza di mezzi e infrastrutture, in altre invece questi sono limitati. Le differenze non sono però determinanti: viene garantito un servizio simile su tutto il territorio cantonale.

Vi sono sedi ove la buona collaborazione fra i docenti e con l'Autorità comunale permette la nascita di iniziative interessanti, altre dove invece questo non accade. Questa legge non impedisce l'introduzione di innovazioni a livello locale, e nel contempo offre garanzie per la parità di trattamento anche nelle regioni meno fortunate e che conoscono particolari difficoltà.

Con il presente rapporto la Commissione scolastica ritiene di aver dato risposta alle aspirazioni che il settore ha manifestato, accogliendone alcune, respingendone altre. Si tiene a ringraziare tutti coloro hanno dato il loro positivo contributo ai lavori di esame e, in modo particolare, per la collaborazione offerta, la dott. Maria Luisa Delcò, Capo dell'Ufficio dell'insegnamento prescolastico, e il prof. Mario Delucchi, Capo dell'Ufficio dell'insegnamento primario.

Sono state recepite dalla Commissione pure le incomprensioni e le frustrazioni che a volte nascono nei rapporti fra i diversi attori del settore. E' necessaria una certa flessibilità, in primo luogo verso quelle iniziative che manifestamente hanno come obiettivo il miglioramento dell'insegnamento.

Nei comuni stanno nascendo in modo generalizzato gli Istituti, e questa nuova forma organizzativa conoscerà un certo periodo di "rodaggio". Grazie all'istituto è probabile che in ogni sede vi sia modo di valutare meglio la situazione e le iniziative da adottare.

Considerata l'importanza e la delicatezza del settore, occorrerà evitare di accontentarsi di quanto finora acquisito. L'opera di adattamento deve continuare, soprattutto in riferimento alle nuove realtà con le quali le scuole primarie sono confrontate. Pure scelte di principio adottate dal Cantone, come quella relativa al massimo inserimento possibile di allievi nelle scuole "ordinarie", dovranno essere costantemente verificate.

Le nuove forze che entrano nella scuola vanno ascoltate: esse, meglio di altre, possono recepire con meno ritardo i cambiamenti sociali. Lo sforzo che lo Stato ed i comuni profondono in questo settore della scuola è notevole. Il risultato è, o deve essere, la migliore garanzia per uno sviluppo più armonico della nostra società.

Per quanto esposto al capitolo 4., il rapporto vale anche come risposta alla petizione (31 maggio 1995) dell'Associazione gruppi genitori Ticino per la riduzione degli effettivi e il sussidiamento di tutti i docenti.

* * * * *

Fatte queste considerazioni, la Commissione speciale scolastica invita al Gran Consiglio ad approvare l'annesso disegno di legge.

Per la Commissione speciale scolastica:

Venanzio Menghetti, relatore
Adobati - Agustoni - Bernasconi, con riserva -
Bordogna - Carobbio, con riserva - Cotti -
Duca Widmer - Ferrari Mario, con riserva -
Morisoli - Nova - Quattrini - Righetti -
Simoneschi-Cortesi - Zappa, con riserva

Disegno di

LEGGE

sulla scuola dell'infanzia e sulla scuola elementare

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino

visti il messaggio 25 ottobre 1994 n. 4321 del Consiglio di Stato e il rapporto 8 gennaio 1996 n. 4321 R della Commissione speciale scolastica,

d e c r e t a :

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Capitolo I - Finalità, principi generali e ordinamento

Articolo 1

Scopo

¹Nell'ambito delle finalità stabilite dalla Legge della scuola, la scuola dell'infanzia e la scuola elementare favoriscono il processo di socializzazione del bambino, sviluppando le sue facoltà motorie, affettive e cognitive.

²La scuola dell'infanzia e la scuola elementare agiscono nel rispetto delle particolarità individuali degli allievi.

³La scuola elementare prosegue l'opera educativa svolta dalla scuola dell'infanzia; essa si propone inoltre di far acquisire agli allievi gli elementi di base del sapere.

⁴Scuola e famiglia collaborano al raggiungimento degli obiettivi sopra indicati, adottando modalità specifiche al proprio ruolo.

Articolo 2

**Scuola e
contesto locale**

La scuola dell'infanzia e la scuola elementare instaurano legami con il contesto locale e sviluppano la sensibilità degli allievi verso i problemi della comunità e delle istituzioni comunali e regionali.

Articolo 3

Istituzione,
mantenimento
e soppressione
di scuole

¹L'istituzione o la soppressione di scuole dell'infanzia e di scuole elementari spetta al Consiglio di Stato, su istanza dei Municipi e delle Delegazioni scolastiche (in seguito Municipi).

²Quando l'esistenza di una sede scolastica risulta necessaria ai fini del promovimento regionale, il Consiglio di Stato può imporne l'istituzione o il mantenimento, derogando alle norme sul numero degli allievi o applicando i disposti dell'art. 17 della presente legge.

Articolo 4

Riduzione del numero
delle sezioni

La riduzione del numero di sezioni di scuola dell'infanzia e di scuola elementare spetta al Consiglio di Stato, sentiti in ogni caso i Municipi interessati.

Articolo 5

Sezioni
provvisorie

¹Il Consiglio di Stato può, annualmente, istituire sezioni provvisorie o dichiarare provvisorie sezioni precedentemente istituite.

²Sono da considerare provvisorie le sezioni che, in base all'evoluzione della popolazione scolastica, saranno presumibilmente soppresse negli anni successivi.

Articolo 6

Sezioni con
doppio docente

I Municipi, con il consenso del Dipartimento, possono affidare sezioni di scuola dell'infanzia e di scuola elementare a due docenti contitolari.

Capitolo II - Assunzione del personale scolastico

Articolo 7

Organo competente

¹Ai Municipi competono:

- a) la nomina e l'incarico dei docenti, del direttore e del vicedirettore degli istituti;
- b) la designazione del docente responsabile dell'istituto.

²La nomina e l'incarico dei docenti sono conferiti in conformità con quanto stabilito dalla Legge sull'ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti.

³La nomina e l'incarico dei direttori e dei vicedirettori e la designazione dei docenti responsabili della direzione hanno luogo su rapporto dell'ispettore e successivo preavviso della Commissione scolastica.

Articolo 8

Norme per l'assunzione

¹Le norme per l'assunzione dei docenti delle scuole dell'infanzia ed elementari sono contenute nella Legge sull'ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti.

²Oltre a quanto stabilito dagli art. 7 e 54 della presente legge, per la nomina e l'incarico dei direttori e dei vicedirettori degli istituti comunali o consortili valgono le disposizioni del Titolo III, Capitolo 1, della Legge organica comunale.

Articolo 9

Concorso

¹Il concorso ha luogo in base alle norme della Legge sull'ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti.

²Il bando di concorso può contemplare compiti particolari per i docenti, limitatamente agli ambiti previsti dalla presente legge.

³Il testo del bando di concorso deve essere sottoposto per approvazione all'ispettore, che provvede alla sua pubblicazione.

⁴In caso di mancata approvazione, il bando è rinviato all'autorità di nomina per le modifiche richieste.

⁵Contro la decisione dell'ispettore, il Municipio può ricorrere entro 8 giorni al Dipartimento, che decide inappellabilmente.

⁶Le disposizioni riguardanti la procedura e i tempi di trasmissione degli atti di concorso sono stabilite dal Regolamento.

Articolo 10

Nomina

¹La nomina può aver luogo:

- a) per i docenti titolari: a tempo pieno;
- b) per i docenti contitolari: a metà tempo;
- c) per i docenti di materie speciali: a tempo pieno, a 3/4 di tempo, a metà tempo;
- d) per i direttori e i vicedirettori: a tempo pieno o a tempo parziale non inferiore a metà tempo.

²L'atto di nomina del docente, del direttore e del vicedirettore è redatto dal Municipio ed è ratificato dall'ispettore.

³In caso di nomina a tempo parziale il direttore è tenuto a svolgere la rimanente attività come docente nell'istituto.

⁴Le disposizioni concernenti il rapporto d'impiego dei docenti si applicano anche ai direttori e ai vicedirettori ai quali sono attribuiti compiti di insegnamento.

⁵La sede di servizio dei docenti nominati operanti in più comuni convenzionati è stabilita nella convenzione.

Articolo 11

Incarico

¹L'incarico ha luogo secondo quanto stabilito dalla Legge sull'ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti.

²L'incarico durante l'anno scolastico è attribuito quando il posto si rende vacante prima del 31 gennaio; dopo tale data si procede alla designazione di un supplente.

Articolo 12

Sussidiamento
del personale
insegnante

¹Lo stipendio dei docenti titolari delle scuole dell'infanzia e delle scuole elementari, dei docenti di sostegno pedagogico nonché dei docenti di educazione fisica e di educazione musicale è a carico dei comuni e dei consorzi ed è sussidiato dal Cantone in base alla Legge sugli stipendi degli impiegati dello Stato e dei docenti.

²La stessa disposizione vale, nelle scuole elementari, per i docenti di attività creative che operano in sezioni con più di 15 allievi.

³Sono interamente a carico dei comuni e dei consorzi gli stipendi dei docenti di attività creative che operano in sezioni con meno di 16 allievi, riservato quanto stabilito all'art. 32 cpv. 2, nonché dei docenti di appoggio.

Articolo 13

Supplenze

¹Per le assenze dei docenti si ricorre, in linea di principio, a un supplente, la cui designazione spetta al Municipio.

²Il Municipio ha la facoltà di delegare la designazione dei supplenti all'ispettore.

TITOLO II - LA SCUOLA DELL'INFANZIA

Capitolo I - Organizzazione

Articolo 14

Età e modalità
di frequenza

La scuola dell'infanzia accoglie i bambini dai 3 ai 6 anni di età e non è obbligatoria; gli iscritti sono tenuti a una frequenza regolare.

Articolo 15

Formazione
delle sezioni

Le sezioni di scuola dell'infanzia comprendono allievi di diversi livelli di età.

Articolo 16

Numero di allievi
per sezione

¹Le sezioni di scuola dell'infanzia non possono contare meno di 13 né più di 25 allievi.

²In casi particolari, su istanza del Municipio, il Dipartimento può derogare a detta norma.

³I criteri per la definizione del numero delle sezioni per ogni sede sono stabiliti dal Regolamento, tenendo particolarmente conto delle caratteristiche socioculturali degli allievi.

Articolo 17

Scuola a
metà tempo

In località periferiche o in situazioni particolari, la scuola dell'infanzia può essere istituita a metà tempo.

Capitolo II - Frequenza della scuola

Articolo 18

Ammissione
e frequenza

¹Possono essere ammessi alla scuola dell'infanzia i bambini residenti nel comune o nel consorzio che, all'apertura della scuola, hanno compiuto il terzo anno di età o lo compiono entro il 31 dicembre. L'inizio della frequenza ha luogo dopo il compimento del terzo anno.

²L'iscrizione avviene prima dell'inizio dell'anno scolastico.

³L'ammissione ha luogo secondo il seguente ordine di priorità:

- a) bambini per i quali l'inizio della scolarità è stato rinviato;
- b) bambini di cinque anni;
- c) bambini di quattro anni;
- d) bambini di tre anni.

⁴All'interno delle singole classi di età la priorità di ammissione è stabilita in base alla data di nascita.

⁵Eventuali deroghe sono di competenza dell'ispettore.

Articolo 19

Iscrizioni e
ammissioni
durante l'anno
scolastico

¹L'iscrizione durante l'anno scolastico è riservata ai bambini provenienti da altri comuni, cantoni e nazioni.

²L'ammissione ha luogo secondo l'ordine stabilito all'art. 18 cpv. 3.

³I bambini di 3 anni sono ammessi solo se hanno già iniziato la frequenza in altre sedi.

⁴L'ammissione dei bambini di 3 e di 4 anni è subordinata alla disponibilità di posti nelle sezioni già istituite.

Articolo 20

Frequenza in
altri comuni

¹I comuni che non dispongono di una scuola dell'infanzia devono favorire la frequenza dei propri bambini presso sedi di altri comuni e assumersi le relative spese di frequenza e di trasporto.

²I criteri indicati nell'art. 18 cpv. 3 e 4 valgono anche per le scuole dell'infanzia che ospitano bambini provenienti da altri comuni.

Capitolo III - Orari e programmi d'insegnamento

Articolo 21

Orario scolastico
degli allievi

¹L'attività settimanale nella scuola dell'infanzia è distribuita sull'arco di cinque giorni, dal lunedì al venerdì; il mercoledì pomeriggio è vacanza.

²L'orario settimanale è di 32 ore nelle sedi con refezione e di 25 ore e 15 minuti nelle sedi senza refezione.

³L'orario giornaliero di apertura e di chiusura della scuola è stabilito dai Municipi ed è approvato dall'ispettore.

Articolo 22

Programma

Il programma della scuola dell'infanzia stabilisce i principi generali dell'impostazione pedagogica, i criteri organizzativi generali, le aree educative e i relativi obiettivi.

TITOLO III - LA SCUOLA ELEMENTARE

Capitolo I - Organizzazione

Articolo 23

Durata e cicli
di studio

La scuola elementare comprende cinque classi di un anno ciascuna e si suddivide in:

- a) un primo ciclo, per le prime due classi;
- b) un secondo ciclo, per le tre classi successive.

Articolo 24

Numero di allievi
per sezione

¹Le sezioni di scuola elementare non possono contare meno di 13 né più di 25 allievi.

²In casi particolari, su istanza del Municipio, il Dipartimento può derogare a detta norma.

³I criteri per la definizione del numero delle sezioni per ogni sede sono stabiliti dal Regolamento, tenendo particolarmente conto delle caratteristiche socioculturali degli allievi.

Articolo 25

Docente di
appoggio

Nelle sezioni di scuola elementare con tre o più classi, il Municipio ha la facoltà, previa autorizzazione del Dipartimento, di assumere un docente di appoggio a orario parziale che coadiuvi il docente titolare tenendo eventualmente anche le lezioni di materie speciali.

Capitolo II - Frequenza della scuola

Articolo 26

Obbligo di
frequenza

Le norme concernenti l'obbligo di frequenza della scuola elementare sono indicate nella Legge della scuola.

Articolo 27

Promozioni

Il Regolamento stabilisce le condizioni e le modalità del passaggio degli allievi alla classe successiva e le condizioni richieste per accedere alla scuola media.

Articolo 28

Recupero di
uno o più anni

Gli allievi che, per motivi non dipendenti dal profitto scolastico, hanno perso uno o più anni nel periodo di frequenza della scuola elementare possono recuperare gli anni di scuola persi previo esame e autorizzazione dell'ispettore.

Articolo 29

Assegnazione
della classe

Gli allievi provenienti da scuole private non parificate, da altri cantoni o da altre nazioni, sono inseriti, previo accertamento delle capacità scolastiche, nella classe designata dall'ispettore.

Capitolo III - Orari e programmi di insegnamento

Articolo 30

Orario scolastico degli allievi

¹L'attività settimanale nella scuola elementare è distribuita sull'arco di cinque giorni, dal lunedì al venerdì; il mercoledì pomeriggio è vacanza.

²L'orario settimanale è di 26 ore e 10 minuti, comprese le ricreazioni.

³L'orario giornaliero di apertura e di chiusura della scuola è stabilito dai Municipi ed è approvato dall'ispettore.

Articolo 31

Programma

Il programma della scuola elementare stabilisce i principi generali dell'impostazione pedagogica, i criteri organizzativi generali, gli obiettivi delle discipline di insegnamento e i loro tempi di attuazione.

Articolo 32

Materie speciali

¹Le attività creative, l'educazione fisica e l'educazione musicale fanno parte dei compiti professionali del docente titolare.

²Nelle sezioni con più di 15 allievi, l'insegnamento delle attività creative è impartito dal docente titolare e da un docente che lo coadiuva; nelle sezioni con 3 e più classi il numero-limite degli allievi è stabilito dal Regolamento.

³I Municipi hanno la facoltà di assumere un docente di attività creative anche per sezioni con meno di 16 allievi; in tal caso gli oneri salariali sono interamente a loro carico.

⁴Oltre a quanto indicato nei precedenti capoversi, i Municipi hanno la facoltà di assumere docenti con preparazione specifica per l'insegnamento dell'educazione fisica e dell'educazione musicale.

TITOLO IV - SERVIZI SCOLASTICI

Capitolo I - Servizi educativi

Articolo 33

Servizio di sostegno pedagogico

¹Il Servizio di sostegno pedagogico è organizzato in gruppi composti di:

- a) un capogruppo
- b) logopedisti
- c) psicomotricisti
- d) docenti di sostegno pedagogico.

- a) **assunzione del personale** ²I capigruppo, i logopedisti e gli psicomotricisti sono assunti dal Consiglio di Stato; i docenti di sostegno pedagogico sono assunti dai Municipi.
- b) **organizzazione** ³Il Consiglio di Stato stabilisce il fabbisogno di personale del gruppo, i comprensori per l'assunzione dei docenti di sostegno pedagogico e i criteri per la ripartizione della spesa fra comuni e consorzi.

Articolo 34

- Doposcuola** ¹Il doposcuola è un servizio educativo parascolastico aperto agli allievi delle scuole elementari al di fuori delle ore di lezione o del calendario scolastico.
- ²Per rispondere a particolari esigenze degli allievi il Municipio istituisce il doposcuola.
- ³Le spese sono a carico del comune. La frequenza è gratuita, salvo situazioni eccezionali.

Articolo 35

- Scuola dell'infanzia a orario prolungato** ¹La scuola dell'infanzia a orario prolungato è un servizio socio-educativo al di fuori delle ore di lezione o del calendario scolastico.
- ²Per rispondere a particolari esigenze dei bambini e delle famiglie, il Municipio istituisce sezioni di scuola dell'infanzia a orario prolungato.
- ³Le spese sono a carico del comune. La frequenza è gratuita, salvo situazioni eccezionali.

Capitolo II - Servizi organizzativi

Articolo 36

- Trasporti scolastici** ¹I Municipi organizzano i trasporti scolastici necessari quando il tragitto casa-scuola è causa di notevole disagio per gli allievi.
- ²In casi particolari il Dipartimento può renderne obbligatoria l'organizzazione.

Articolo 37

- Refezioni scolastiche** ¹I Municipi istituiscono di regola refezioni scolastiche per gli allievi delle scuole dell'infanzia e possono istituirle per gli allievi delle scuole elementari.
- ²Per gli allievi impossibilitati a rincasare a mezzogiorno deve essere comunque garantita un'adeguata possibilità di refezione.

³Nelle scuole dell'infanzia la refezione è parte integrante dell'attività educativa e, quindi, il docente titolare ne è responsabile. Il Municipio può assumere un'altra persona con adeguati requisiti di idoneità che affianchi il docente titolare.

⁴Nelle scuole elementari il Municipio può affidare la sorveglianza della refezione sia a docenti sia ad altre persone con adeguati requisiti di idoneità.

Articolo 38

Periodi di scuola fuori sede

I Municipi possono organizzare periodi di scuola fuori sede.

Articolo 39

Oneri finanziari

¹Le spese per le refezioni, i trasporti scolastici e la scuola fuori sede sono a carico dei comuni e dei consorzi.

²Può essere richiesta la partecipazione delle famiglie.

TITOLO V - COMPETENZE DEI COMUNI E DEI CONSORZI

Capitolo I - Costituzione degli istituti ed edilizia scolastica

Articolo 40

Istituto scolastico

I Municipi costituiscono i propri istituti scolastici sulla base delle disposizioni della Legge della scuola.

Articolo 41

Edifici scolastici e mezzi per l'insegnamento

I comuni e i consorzi mettono a disposizione delle scuole dell'infanzia e delle scuole elementari gli edifici, i locali, le strutture esterne, l'arredamento e i materiali didattici necessari.

Articolo 42

Scuola speciale e servizi specialistici

I Municipi collaborano con il Dipartimento nella sistemazione logistica delle classi di scuola speciale e dei servizi specialistici.

Articolo 43

Sussidi cantonali
per l'edilizia
scolastica

¹Il Cantone sussidia obbligatoriamente la costruzione, la riattazione e l'ampliamento degli edifici scolastici e delle relative infrastrutture, secondo i criteri seguenti:

- a) una spesa massima sussidiabile è fissata dal Regolamento per ciascuna aula e palestra o con criteri analoghi riferiti al numero di sezioni ospitabili;
- b) il sussidio varia da un minimo del 20 a un massimo del 50%, secondo la forza finanziaria del comune;
- c) le caratteristiche tecniche rilevanti per l'uso scolastico devono rispettare le condizioni minime fissate dal Regolamento.

²I progetti devono essere preliminarmente approvati dal Dipartimento.

³I sussidi sono decisi dal Consiglio di Stato per importi fino al limite consentito dalla Costituzione.

⁴Per il resto sono applicabili le disposizioni di cui al Capitolo III della Legge sui sussidi cantonali del 22 giugno 1994.

Articolo 44

Obbligo di costruzione,
di riattazione,
di miglioria

In caso di necessità, il Consiglio di Stato può ordinare ai comuni e ai consorzi la costruzione, la riattazione o l'ampliamento di edifici scolastici come pure interventi di miglioria.

Capitolo II - Frequenza degli allievi

Articolo 45

Frequenza della scuola
dell'infanzia e della
scuola elementare

I Municipi garantiscono a tutti i bambini domiciliati o residenti nel comune la possibilità di frequentare la scuola dell'infanzia, riservate le particolarità ad essa specifiche, e la scuola elementare.

Articolo 46

Allievi residenti in
comuni sprovvisti
di sede scolastica

¹Quando gli allievi di un comune sono poco numerosi e non consentono l'istituzione di una scuola dell'infanzia o elementare, devono essere ammessi nella corrispondente scuola di un comune o di un consorzio vicino: in tal caso fra i due enti è stipulata una convenzione.

²Nei casi controversi la decisione spetta al Dipartimento.

Articolo 47

Frequenza degli
allievi di altri comuni

¹Gli allievi di scuola dell'infanzia e di scuola elementare sono tenuti a frequentare la scuola del comune di residenza.

²I comuni e i consorzi hanno tuttavia la facoltà, per giustificati motivi, di accogliere nelle proprie scuole allievi residenti in altri comuni.

³Il trasferimento deve essere autorizzato dal comune o consorzio di residenza, dagli ispettori di circondario interessati e dal comune o consorzio di accoglienza.

⁴Il comune di residenza è tenuto a rimborsare l'importo stabilito dal Dipartimento.

Articolo 48

Allievi residenti in
comuni diversi da
quello di domicilio

¹I bambini che, per giustificati motivi, risiedono in comuni diversi da quello in cui sono domiciliati hanno il diritto di frequentare gratuitamente la scuola dell'infanzia e la scuola elementare del comune di residenza

²In tal caso il comune di domicilio è tenuto a rimborsare l'importo stabilito dal Dipartimento.

³I comuni nel cui territorio ha sede un istituto assistenziale riconosciuto dal Cantone che ospita bambini domiciliati altrove in grado di seguire la scuola pubblica devono garantire loro la possibilità di frequentare le proprie scuole dell'infanzia ed elementari: in tal caso il comune di domicilio è tenuto al versamento di un contributo pari a quello stabilito per la frequenza degli allievi delle scuole speciali.

TITOLO VI - PROMOVIMENTO, COORDINAMENTO, VIGILANZA

Capitolo I - Operatori e organi scolastici cantonali

Articolo 49

Denominazione

¹Sono operatori e organi scolastici cantonali di promovimento, coordinamento e vigilanza:

- a) gli ispettori di circondario di scuola dell'infanzia e il rispettivo Collegio;
- b) gli ispettori di circondario di scuola elementare e il rispettivo Collegio;
- c) i capigruppo del Servizio di sostegno pedagogico e il rispettivo Collegio.

²Le competenze sono definite dal Regolamento.

Capitolo II - Organi scolastici comunali

Denominazione	<p><u>Articolo 50</u></p> <p>Sono organi scolastici comunali e consortili di promovimento, coordinamento e vigilanza:</p> <ol style="list-style-type: none">il Municipio;la Commissione scolastica comunale o consortile;la direzione dell'istituto.
Compiti dei Municipi	<p><u>Articolo 51</u></p> <p>¹I Municipi, oltre a svolgere i compiti stabiliti dalla presente legge, collaborano con gli organi scolastici cantonali nella vigilanza sulle scuole dell'infanzia ed elementari e nella promozione di iniziative intese al loro miglioramento.</p> <p>²I Municipi vigilano in particolare:</p> <ol style="list-style-type: none">sulla frequenza degli allievi;sul rispetto degli orari scolastici;sulla buona conservazione degli immobili, degli arredi, dei materiali e degli spazi a disposizione della scuola;sulle refezioni e sui trasporti;sull'igiene e sulla pulizia dei locali;sulle condizioni di accesso alle sedi scolastiche.
Commissione scolastica	<p><u>Articolo 52</u></p> <p>¹Per lo svolgimento dei compiti stabiliti dall'art. 51 della presente legge, i Municipi si valgono di una Commissione scolastica.</p>
a) istituzione	
b) composizione	<p>²La Commissione scolastica si compone di persone qualificate, scelte anche al di fuori del comune o del consorzio.</p> <p>³I docenti che insegnano nel comune o nel consorzio e le persone ad essi legate dai vincoli di parentela indicati dalla Legge organica comunale non possono far parte della Commissione scolastica. La partecipazione dei docenti alle riunioni può aver luogo, su invito o richiesta, a titolo consultivo.</p>
c) compiti	<p>⁴Oltre a quanto stabilito dall'art. 51, la Commissione scolastica:</p> <ol style="list-style-type: none">esamina preliminarmente eventuali regolamenti scolastici;formula al Municipio il preavviso per l'assunzione dei docenti e del personale di direzione.

Articolo 53

Visita alle scuole

¹I membri dei Municipi e delle Commissioni scolastiche possono visitare le sezioni di scuola dell'infanzia e di scuola elementare.

²Essi non hanno competenza sull'insegnamento.

Articolo 54

Direzione degli istituti

¹I requisiti e i compiti del direttore, del vicedirettore e del docente responsabile sono stabiliti dalla Legge della scuola e dal relativo regolamento di applicazione.

²Il Municipio ha la facoltà di assegnare altri compiti purché non pregiudichino quelli di cui al cpv. 1.

³I direttori si riuniscono regolarmente in collegio per l'esame di problemi di ordine pedagogico e organizzativo.

TITOLO VII - NORME FINALI E ABROGATIVE

Articolo 55

Denominazioni

Le denominazioni utilizzate nella presente legge che si riferiscono a persone si intendono al maschile e al femminile, indipendentemente dalla formulazione adottata.

Articolo 56

Dati personali

Nell'ambito delle loro funzioni e per finalità di ordine scolastico, gli organi scolastici cantonali comunali e consortili possono raccogliere dati personali concernenti allievi, docenti e genitori e trasmetterli alle autorità interessate.

Articolo 57

Modificazioni di leggi esistenti

Sono modificate le seguenti leggi:

a) Legge della scuola del 1958

Sono abrogati gli articoli da 15 a 115.

b) Legge sugli stipendi degli impiegati dello Stato e dei docenti

L'art. 34 cpv. 3 è modificato come segue:

³Non sono sussidiati gli stipendi: dei direttori e dei vicedirettori; dei docenti di attività creative che operano in sezioni con meno di 16 allievi, riservato quanto stabilito dall'art. 32 cpv. 2 della Legge sulla scuola dell'infanzia e sulla scuola elementare; dei docenti di appoggio.

Articolo 58

Entrata in vigore

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

Il Consiglio di Stato ne fissa l'entrata in vigore.